

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Acquisti e Appalti

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

Richiesta di Offerta mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) volta all'affidamento del "*Servizio di ricezione, memorizzazione, distribuzione e consultazione dei notiziari delle Agenzie di Stampa*", per un periodo di 36 mesi.

C.I.G.: 702861870E

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel. +390659054280 - fax +390659054240
C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

<i>Premessa</i>	3
<i>Art. 1 Valore della procedura</i>	3
<i>Art. 2 Oggetto e durata</i>	3
<i>Art. 3 Modalità di partecipazione alla RdO</i>	4
<i>Art. 4 Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici e consorzi</i>	12
<i>Art. 5 Offerte inammissibili, irregolari e soccorso istruttorio</i>	14
<i>Art. 6 Svolgimento della procedura</i>	15
<i>Art. 7 Aggiudicazione e stipulazione del contratto</i>	16
<i>Art. 8 Penali</i>	17
<i>Art. 9 Risoluzione</i>	18
<i>Art. 10 Recesso</i>	18
<i>Art. 11 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia</i>	19
<i>Art. 12 Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento</i>	19
<i>Art. 13 Divieto di cessione del contratto e subappalto</i>	21
<i>Art. 14 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari</i>	23
<i>Art. 15 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della filiera</i>	25
<i>Art. 16 Intervento sostitutivo della stazione appaltante</i>	25
<i>Art. 17 Lavoro e sicurezza</i>	26
<i>Art. 18 Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni</i>	27
<i>Art. 19 Contatti con l'Unità Ordinante e ufficio competente</i>	28
<i>Art. 20 Spese</i>	29
<i>Art. 21 Foro competente</i>	29
<i>Art. 22 Allegati</i>	29

Premessa

Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura hanno ad oggetto l'affidamento del **"Servizio di ricezione, memorizzazione, distribuzione e consultazione dei notiziari delle Agenzie di Stampa"** per la durata di **36 mesi**.

Le Condizioni Generali relative al contratto che verrà concluso con il fornitore all'esito della procedura di Richiesta di Offerta (RdO) svolta nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) gestito da Consip S.p.A., sono integrate e modificate dalle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

In caso di contrasto, le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Particolari di Fornitura prevarranno sulle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto, fermo restando il rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (di seguito per brevità anche il **"Codice"**).

Art. 1 Valore della procedura

Ai fini dell'art. 35, comma 4°, del Codice, il valore stimato della procedura, posto a base di gara, è complessivamente valutato in **€ 28.800,00 (euroventottomilaottocento/00)** IVA esclusa, ed è comprensivo delle attività dettagliatamente indicate nel capitolato tecnico.

Ciascun concorrente dovrà presentare offerta per il Servizio in parola.

Il valore complessivo posto a base di gara non potrà essere superato dai concorrenti in fase di offerta, **a pena di esclusione.**

Le spese, vive e generali, devono intendersi ricomprese nell'importo contrattuale.

Art. 2 Oggetto e durata

L'oggetto del contratto è il **"Servizio di ricezione, memorizzazione, distribuzione e consultazione dei notiziari delle Agenzie di Stampa"**, (di seguito **"Servizio"**), da erogarsi a favore della Direzione Generale dell'INPS, meglio indicato al successivo art. 12.

In particolare il Servizio richiesto, per la durata di 36 mesi, dovrà tra l'altro prevedere:

- l'erogazione del servizio su piattaforma *cloud* del Fornitore affidatario del servizio;
- l'utilizzo del Servizio per almeno n. 10 utenti;
- la durata del servizio di 36 mesi a decorrere dall'attivazione del Servizio stesso;
- la manutenzione ordinaria e l'assistenza tecnica.

Il Servizio dovrà essere eseguito con le modalità dettagliatamente indicate nel Capitolato tecnico (All. 3).

In caso di inadempienze nell'esecuzione del Servizio, l'INPS potrà chiedere la risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, il predetto servizio non è suscettibile di divisione in lotti funzionali.

L'INPS dovrà essere tenuto indenne da qualsiasi responsabilità per privative industriali o brevetti di cui fosse coperto il servizio oggetto della fornitura, pertanto l'appaltatore risponderà in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo. Sono altresì a carico dell'appaltatore le responsabilità inerenti i danni che potrebbero derivare dalla fornitura e conseguente utilizzo di prodotti non conformi alle normative vigenti.

Art. 3 Modalità di partecipazione alla RdO

Il concorrente invitato a presentare l'offerta, nel corso della procedura telematica, entro la data e l'ora indicata sul sistema, mediante il portale www.acquistinretepa.it, dovrà inviare tramite il sistema i seguenti documenti firmati digitalmente:

(i) Documenti di carattere amministrativo:

a) una **dichiarazione sostitutiva del concorrente** sottoscritta digitalmente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il concorrente attesti, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previsti dalla legge, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e indichi l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente di cui all'allegato *sub 1*, alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5° lett. I), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al

comma 1° dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della RdO, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso, il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2° del d.P.R. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

Nell'ambito della dichiarazione sostitutiva dovranno essere in ogni caso indicati i nominativi dei soggetti di cui ai tre periodi che precedono.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5 lett. l), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1°, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato, ovvero se è intervenuta la riabilitazione, ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale;
- il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1°, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5° del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l'Istituto riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, il concorrente non sarà escluso dalla presente procedura. Il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso

del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;

- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4°, del Codice, l'esclusione non opera quando il concorrente abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Istituto ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12°, del Codice;
- non sono ammessi altresì alla presente procedura gli operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2°, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, l'Istituto inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione sostitutiva, da predisporre preferibilmente secondo il modello dell'allegato *sub* 1, i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato e ai provvedimenti dell'A.N.AC.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la stazione appaltante accetterà il Documento di Gara unico Europeo (di seguito per brevità anche il "DGUE"), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>).

Ai fini di cui al periodo che precede, potrà essere trasmessa copia scansionata sottoscritta digitalmente del DGUE.

I concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE già utilizzati in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

In caso di libera compilazione a cura dell'operatore e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel *form* allegato *sub 1* alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

La dichiarazione sostitutiva del concorrente e/o il DGUE dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il concorrente. **In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata anche la copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta digitalmente.**

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, dovrà essere in ogni caso allegata **la copia scansionata firmata digitalmente di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità;**

- b)** nel solo caso di ricorso al **subappalto**, la dichiarazione di subappalto, sottoscritta digitalmente, resa dal legale rappresentante dell'offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'operatore, nella quale l'offerente indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4°, lett. b) del Codice, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale massimo subappaltabile. **Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del concorrente allegato sub 1 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura;**
- c)** il **documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria secondo quanto prescritto dall'art. 93 del Codice, di importo pari al 2% del valore complessivo della procedura**, sottoscritto con firma digitale sia dal soggetto autorizzato al rilascio, sia dall'operatore garantito. A tal riguardo, in deroga a quanto previsto al periodo precedente, qualora il soggetto emittente non abbia disponibilità di firma digitale, il documento comprovante la prestazione della garanzia provvisoria potrà essere prodotto in forma cartacea, entro e non oltre il termine di presentazione delle offerte indicato sul sistema, all'indirizzo: **INPS – Direzione generale / Direzione Centrale Acquisti e Appalti, Area Centro Servizi - Settore Movimento Corrispondenza - Piano Ammezzato, Stanza A12, Via Ciro il Grande 21 - 00144 - Roma (EUR)**. In tal caso, il suddetto documento dovrà essere contenuto all'interno di un unico plico chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno l'indicazione della

presente procedura, oltre alla denominazione dell'offerente con il proprio indirizzo, recapito telefax e indirizzo e-mail, e potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

La cauzione, ai sensi del comma 2° del predetto art. 93, a scelta dell'offerente, potrà essere costituita:

- in contanti, con versamento su uno dei conti correnti intestati all'INPS presso le agenzie o filiali degli istituti di credito di cui all'allegato *sub 4* alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Istituto.

Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:

1. avere quale beneficiaria l'INPS;
2. essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
3. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
4. prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del codice civile;
5. prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta dell'Istituto, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
6. avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza

fissata per il termine di ricezione delle offerte;

7. prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
8. coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
9. recare la sottoscrizione del garante.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di operatori economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7°, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, mediante applicazione della seguente formula:

$$\mathbf{Gr = Gb * (1-R1) * (1-R2) * (1-R3) * (1-R4)}$$

Dove:

Gr = Importo della garanzia ridotto

Gb = Importo base della garanzia

R1 = Riduzione del 50% applicabile agli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

R2 = riduzione:

del 30%, applicabile agli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,

oppure

del 20%, applicabile agli operatori economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

R3 = Riduzione del 20% applicabile agli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

R4 = riduzione del 15%, applicabile agli operatori economici che abbiano sviluppato:

un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;

oppure

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3 e R4 nella formula sopra riportata sarà pari a 0.

In alternativa a quanto sopra, ai sensi dell'art. 93, comma 7°, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l'operatore economico sia in possesso, alternativamente:

- del *rating* di legalità;
- dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
- della certificazione *social accountability* 8000;
- della certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o della certificazione OHSAS 18001;
- della certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire di tali benefici, l'operatore economico documenta, in sede di offerta, il possesso dei requisiti, mediante la presentazione di almeno uno dei seguenti documenti, sottoscritti digitalmente:

- copie conformi all'originale delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra;
- dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza;
- idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del concorrente allegato *sub* 1 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui

all'art. 45, comma 2°, lett. b) e c), l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.

Verso i concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9°, del Codice. Verso l'aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente a seguito del caricamento a sistema, da parte dell'Istituto, del c.d. Documento di stipula generato dal sistema medesimo, ai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell'art. 93 del predetto Decreto;

- d) l'impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice, sottoscritto digitalmente sia dal fideiussore (o da altro soggetto) sia dall'operatore.** In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui alla presente lettera d), relative alla possibilità di produrre il documento in forma cartacea;
- e)** la copia delle presenti Condizioni Particolari di Fornitura e delle eventuali Informazioni complementari, sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante dell'offerente o del soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla *lex specialis*;

(ii) Documenti di carattere economico:

- **offerta economica**, redatta secondo lo schema di cui all'allegato *sub 2* alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, indicante:
 - il prezzo complessivo offerto IVA esclusa, espresso in Euro, in lettere, con un numero di decimali non superiore a 2 (due), sarà indicato per il Servizio in oggetto indicato nel predetto *form*;
 - i costi aziendali dell'operatore concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10°, del Codice;
- copia scansata di un **documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore**, firmata digitalmente, in corso di validità.

L'offerta sarà vincolante per l'offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

In caso di discordanza fra i prezzi indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi quelli indicati in lettere.

In caso di indicazione di un'offerta recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, l'offerta medesima verrà adeguata per arrotondamento.

Non saranno ammesse, **a pena di esclusione**, offerte complessive pari o superiori al prezzo complessivo posto a base di gara.

Non saranno ammesse, **a pena di esclusione**, offerte alternative o condizionate.

Il valore complessivo dell'offerta IVA esclusa dovrà essere altresì indicato a sistema e dovrà coincidere con quanto risultante dall'offerta economica, redatta secondo lo schema di cui all'allegato *sub 2* al presente documento.

Tutti i documenti dovranno essere prodotti in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana gli stessi dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'offerente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche **copia scansita del titolo abilitativo**, sottoscritta con firma digitale.

La documentazione di carattere amministrativo non potrà fare alcun riferimento ai valori economici offerti, a pena di esclusione.

Per le modalità di inserimento dei suddetti documenti sul portale www.acquistinretepa.it, si rinvia ai Manuali d'uso del Sistema di *e-Procurement*, disponibili sul medesimo portale.

Art. 4 Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici e consorzi

Il soggetto invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, abilitati al MePA, ai sensi dell'art. 48, comma 11°, del Codice.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori economici.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2°, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura. In caso di violazione, saranno **esclusi** dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45,

comma 2°, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 18° e 19°, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

I concorrenti di cui all'art. 45, comma 2°, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.

E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento.

(i) Documenti di carattere amministrativo

Nel caso di offerta presentata da un **raggruppamento o da un consorzio non ancora costituiti**, come definiti all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:

- la o le **Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE** di cui alla lettera a) del precedente art. 2 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e da ogni componente del raggruppamento o del consorzio;
- tra i documenti di carattere amministrativo dovrà sussistere **apposita dichiarazione**, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere **l'espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice**. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del concorrente, allegato *sub 1* alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura;
- tra i documenti di carattere amministrativo dovrà altresì sussistere un'apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, **ai sensi dell'art. 48, comma 4°, del Codice, dovrà risultare la specificazione delle parti di prestazione che saranno eseguite dalle singole imprese**. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del concorrente, allegato *sub 1* alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

Nel caso di offerta presentata **da un raggruppamento o da un consorzio già costituito**, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:

- in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, tra i documenti di carattere amministrativo, dovrà sussistere **apposita dichiarazione sostitutiva**, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli **estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all'operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell'art. 48 del Codice**, in conformità a quanto previsto nella dichiarazione sostitutiva del concorrente di cui all'allegato *sub* 1 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

Nel caso di offerta presentata dai **consorzi di cui all'art. 45 comma 2°, lett. b) e c)**, del Codice, valgono le seguenti regole speciali:

- il consorzio dovrà indicare in sede di offerta **per quali consorziati il consorzio medesimo concorre**;
- la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente art. 2 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.

(ii) Documenti di carattere economico

- in caso di raggruppamenti o consorzi **non ancora costituiti**, tutti i documenti componenti l'offerta economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
- in caso di raggruppamenti o consorzi **già costituiti**, tutti i documenti che compongono l'offerta economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
- in caso di **consorzi di cui all'art. 45 comma 2°, lett. b) e c)**, del Codice, tutti i documenti che compongono l'offerta economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura.

Art. 5 Offerte inammissibili, irregolari e soccorso istruttorio

Saranno considerate **inammissibili** le offerte:

- a. che sono state presentate in ritardo rispetto al termine indicato a sistema;
- b. in relazione alle quali siano ritenuti sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- c. che l'Istituto ha giudicato anormalmente basse;
- d. il cui prezzo supera l'importo posto dalla stazione appaltante a base di gara.

Saranno considerate **irregolari** le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara. Si applica a tal fine quanto segue.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9°, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una **sanzione pecuniaria pari all'1‰ del valore complessivo posto a base di gara e comunque non superiore a € 5.000,00.**

Nei casi di cui al precedente periodo, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, **non superiore a 10 (dieci) giorni solari**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 6 Svolgimento della procedura

Stante l'urgenza di acquisire il Servizio in questione, le offerte dovranno pervenire **entro il 29 maggio 2017 alle ore 13:00. In data 30 maggio 2017 alle ore 10:30** la Stazione Appaltante procederà in modalità telematica all'apertura delle virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dai concorrenti, e procederà al loro esame e alla relativa valutazione a sistema, con le modalità indicate sul "*Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni – MePA – Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso*", aggiornato al 12 novembre 2015, e nel rispetto delle previsioni del Codice.

L'aggiudicazione telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4°, lettera b) del Codice, in quanto l'oggetto del presente affidamento è un Servizio con caratteristiche standardizzate, come attestato dalla competente Struttura Tecnica dell'Istituto.

In particolare, il minor prezzo verrà individuato sulla base del valore complessivo dell'offerta. Alla chiusura della valutazione, il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide.

Formata la graduatoria automatica, l'Istituto darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsti dall'art. 97 del Codice.

A tal fine, in data da comunicarsi a tutti i concorrenti ammessi alla gara, la stazione appaltante provvederà, in seduta pubblica, al sorteggio di uno dei metodi di valutazione della congruità delle offerte di cui all'art. 97, comma 2°, del Codice.

La Commissione procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6°, del Codice la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L'eventuale seduta pubblica di cui al periodo che precede si svolgerà **presso la sede INPS di Roma (EUR), sita in via Ciro il Grande 21, Centrale Acquisti, Direzione Centrale Acquisti e Appalti (11° piano)**. Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto offerente, ovvero un rappresentante dell'offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.

In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai concorrenti nel corso della seduta pubblica.

Art. 7 Aggiudicazione e stipulazione del contratto

All'esito dello svolgimento della procedura sul sistema, verrà disposta dall'organo competente della stazione appaltante l'aggiudicazione, subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7°, del Codice.

Sarà insindacabile diritto della stazione appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12°, del Codice.

Il contratto si intenderà validamente stipulato e perfezionato al momento del caricamento a sistema, da parte dell'Istituto, del c.d. "Documento di stipula" generato dal sistema medesimo.

Il predetto Documento dovrà in ogni caso essere restituito dal fornitore entro **10 (dieci) giorni** dalla comunicazione dell'aggiudicazione e dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta, o da persona abilitata ad impegnare l'ente o impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia scansionata della fonte dei poteri, sottoscritta con firma digitale.

Entro il medesimo termine di **10 (dieci) giorni**, l'aggiudicatario dovrà altresì trasmettere il documento comprovante la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore medesimo.

La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.

Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'Istituto, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

All'atto della stipula del contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9°, del Codice.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell'art. 209 del Codice, si precisa che il contratto non recherà clausola compromissoria.

Art. 8 Penali

Fatta salva la responsabilità dell'appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Istituto la seguente penale pari all'1% del canone mensile del servizio, in caso di ritardo nell'attivazione del Servizio oltre i quindici giorni lavorativi dall'affidamento o nel ripristino della funzionalità del servizio, per ogni giorno lavorativo (o frazione superiore alle 6 ore) di "fermo servizio" totale o parziale (art 6 del Capitolato tecnico).

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'appaltatore.

L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della stazione appaltante verso l'appaltatore, alla quale l'appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera g) delle premesse del contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'appaltatore autorizza sin d'ora la stazione appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla stazione appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 9 Risoluzione

Il contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1°, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2°, del Codice.

Il contratto si risolverà immediatamente di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi e con le modalità previsti dalle Condizioni Generali di Contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, imputabili al fornitore, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

In caso di risoluzione del contratto il fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 10 Recesso

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. 159/11, la stazione appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'Istituto potrà recedere dal contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'appaltatore mediante raccomandata

con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

Le prestazioni, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del primo capoverso del presente articolo, sono soltanto quelle già accettate dall'Istituto, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna le prestazioni e ne verificherà la regolarità.

Art. 11 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Nei casi di cui all'art. 106, comma 1°, lett. b) e c), del Codice, in particolare:

- il contratto potrà essere modificato solo qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto medesimo. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;
- a seguito della modifica del contratto, l'Istituto pubblicherà apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Nei casi di cui all'art. 106, commi 1°, lett. b), e 2°, del Codice, l'Istituto comunicherà all'Autorità Nazionale AntiCorruzione le modificazioni apportate al contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12°, del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto medesimo. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento.

Art. 12 Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento

Il corrispettivo per la Fornitura, risultante dal prezzo offerto in corso di procedura, si riferisce all'esecuzione della Fornitura nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alla Fornitura affidata.

Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente documento e in ogni altro atto afferente alla Fornitura.

La remunerazione dell'appaltatore avverrà previa emissione di apposito certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, a seguito dell'emissione di apposita fattura, con le modalità previste dalle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

In particolare l'emissione della fattura relativa al Servizio di cui al precedente art. 1 del presente documento sarà trimestrale posticipata.

Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico delle prestazioni rese e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, intestata all' INPS - Direzione Generale / Direzione Centrale Acquisti e Appalti / Via Ciriaco De Mita, 21 00144 Roma, usando il **codice univoco IPA: UF5HHG**.

Ai fini dell'IVA si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015, come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'Iva sulle fatture a cura dell'Istituto. Pertanto le fatture elettroniche emesse dall'appaltatore dovranno recare nel campo esigibilità Iva il carattere previsto dalla procedura SDI per indicare la scissione dei pagamenti (*split payment*).

Il pagamento delle fatture avverrà nei termini previsti dal D. Lgs. n. 231/02, come modificato dal D.Lgs. 192/12. Per esigenze dell'Istituto, dovute all'organizzazione funzionale delle Strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, in sede di sottoscrizione del contratto potranno essere concordati con l'appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta giorni).

Il pagamento della fattura è subordinato:

- alla verifica del D.U.R.C. dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9°, del Codice e del contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
- alla verifica di regolarità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
- all'accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione della positiva effettuazione del servizio reso, in conformità alle prescrizioni dei documenti contrattuali e relativi allegati tecnici.

È facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

L'appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13°, del Codice. L'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, ivi compresa la compensazione di cui al periodo che segue.

L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.

In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture saranno emesse da ciascuna società e/o componente il R.T.I. per la quota parte stabilita. Sarà facoltà della Stazione Appaltante prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta degli operatori Aggiudicatari, di variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

Art. 13 Divieto di cessione del contratto e subappalto

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

Per l'esecuzione delle attività di cui alla presenti Condizioni Particolari di Fornitura, l'aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto e dietro autorizzazione della stazione appaltante ai sensi della predetta norma e delle previsioni che seguono.

In caso di subappalto, l'aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'appaltatore previste dall'art. 105, comma 8°, del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
- b) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'appaltatore deve presentare all'Istituto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:

- a) la copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice;
- d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08;
- e) la dichiarazione dell'appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
- g) la copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17°, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Eurocentomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi dell'art. 31, comma 6°, del D.L. 69/13, convertito in legge 98/13, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.

In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E' fatto obbligo all'operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito dell'appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

L'affidamento della fornitura da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2°, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7°, del Codice.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto.

L'affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 14 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la filiera delle imprese.

In particolare, l'aggiudicatario si obbliga:

- a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente procedura, sia attivi da parte della stazione appaltante che passivi verso la filiera delle imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura, verso o dai suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
- e. ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente procedura, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
- f. a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati agli appalti dell'Istituto, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, commi 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e a trasmettere contestualmente le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui detti conti;
- g. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- h. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- b. le spese giornaliere relative al presente appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
- c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art.106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 15 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della filiera

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la filiera delle imprese, l'aggiudicatario:

- a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° capoverso dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
- b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della filiera delle imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

È obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la filiera delle imprese.

Art. 16 Intervento sostitutivo della stazione appaltante

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo capoverso del presente articolo, l'Istituto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute

all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 12.

Art. 17 Lavoro e sicurezza

1. L'appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L'appaltatore si obbliga verso l'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L'Istituto, in caso di violazione da parte dell'appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. L'appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
8. Ai sensi dell'art. 105, comma 9°, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, l'appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17° del medesimo articolo, relativa sia ad esso appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
9. Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti

contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all'appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal precedente art. 19.

10. L'appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
11. Nel caso in cui dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili all'appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
12. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..

Art. 18 Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («*Codice in materia di Protezione dei Dati Personali*»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- il titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Responsabile del trattamento è il Dott. Daniele Martini, in qualità di RUP;
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1°, lettera a), del decreto legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e

l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.

Con l'invio dell'offerta, i concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

L'appaltatore è consapevole che l'esecuzione del contratto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

L'appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

L'appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Art. 19 Contatti con l'Unità Ordinante e Ufficio competente

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento Dott. Daniele Martini e il Direttore dell'Esecuzione, salvo diversa determinazione, Dott. Donato Lorusso, ai seguenti recapiti:

mail: daniel.martini@inps.it tel. 06.5905.3184; fax 06.5905.4240;

mail: donato.lorusso@inps.it tel 06.5905.5121; fax 06.95066291.

L'Ufficio centrale competente per la gestione del contratto è:

**INPS Direzione generale / Direzione Centrale Acquisti e Appalti – Area acquisti IT
Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma.**

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto di appalto è disciplinato dall'art. 53 del Codice, dalla legge n. 241/1990 e dalle norme regolamentari dell'INPS.

Art. 20 Spese

Sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore le spese per la stipulazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale ivi comprese le spese di bollo e di copie, esclusa soltanto l'IVA.

Art. 21 Foro competente

Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 22 Allegati

- All. 1 Schema di dichiarazione sostitutiva;
- All. 2 Schema di offerta economica
- All. 3 Capitolato Tecnico;
- All. 4 Elenco Istituti di Credito;
- All. 5 Schema di dichiarazione del Responsabile Esterno del trattamento Dati.